Circolare Notiziario n. 2/2021

IN EVIDENZA Pag. 2 • Notizie in sintesi • Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche Pag. 4 Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000 Pag. 5 Compensazione orizzontale del credito Iva Pag. 6 **APPROFONDIMENTI** Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali Pag. 8 Pag. 9 Richiesta del rimborso Iva annuale Pag. 10 Rimborso Iva 2020 versata nel Regno Unito Pag. 11 Scadenze fiscali 2021 Pag. 13 Check-list per visto di conformità ai fini Iva Pag. 15 Check list ristori Covid **STRUMENTI** Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni Pag. 16 **OPERATIVI** e redditi diversi 2021 Pag. 17 Certificazione degli utili corrisposti Tipologie di bilancio per le società di capitali Pag. 18 Pag. 19 Bilancio in forma abbreviata Pag. 20 Versamento tassa annuale libri sociali 2021 **AMMINISTRAZIONE** Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail Pag. 21 **E CONTABILITÀ** Pag. 22 Scadenze e adempimenti di bilancio Pag. 23 Decisioni dei soci a distanza Pag. 24 • Aliquote contributive 2021 Gestione Separata Inps **NON SOLO IMPRESA** Pag. 25 Lotteria degli scontrini • Finanziamento a fondo perduto per la realizzazione **AGEVOLAZIONI** Pag. 26 di progetti innovativi **SCADENZARIO** Pag. 27 • Principali adempimenti mese di marzo 2021

Scarica la Circolare Notiziario in formato Word



ISSN 2465-3543

Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita Iva: 01392340202

Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

1 marzo 2021

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com
DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli
VICE DIRETTORE: Stefano Zanon
COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento. **DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/privacy.







IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

CONTRIBUTI COVID-19 ESENTASSE

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da quale sia l'ente erogatore.
- Ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, è riconosciuta la detassazione integrale, e quindi non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione.

INVIO SEMESTRALE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

- Con D.M. 29.01.2021 il Ministero dell'Economia ha cambiato da mensile a semestrale l'obbligo per gli operatori sanitari di trasmettere i dati relativi alle spese mediche 2021.
- È indicato come criterio per identificare le spese oggetto dell'invio quello «di cassa». Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si dovrà fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

INVIO DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA DALLE SCUOLE

- L'Agenzia delle Entrate ha inserito le scuole tra i soggetti obbligati alla trasmissione in Anagrafe
 tributaria delle spese e degli altri elementi utili alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi
 precompilate, come le erogazioni liberali ricevute e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati
 identificativi dei singoli soggetti iscritti ai corsi e dei soggetti pagatori.
- La trasmissione telematica di tali informazioni all'Anagrafe tributaria prevede un avvio graduale: per le spese relative agli anni 2020 e 2021 i soggetti che costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione potranno trasmettere le informazioni richieste in via facoltativa.
- L'obbligo decorre solo dalle spese sostenute nell'anno 2022.

TRASMISSIONE EROGAZIONI LIBERALI TERZO SETTORE

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 3.02.2021, riguardante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali degli enti del Terzo settore, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
- Si segnala che per l'anno d'imposta 2020 la comunicazione risulta ancora facoltativa, mentre nuovi obblighi saranno introdotti a partire dal 2021 e 2022.

ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, dal 1.03.2021, non si possono più ottenere le credenziali
di Fisconline e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Di conseguenza, per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia sarà necessario utilizzare solamente
Spid, la Carta d'identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi.

NEI BILANCI 2020 L'IRAP DOVUTA AL NETTO DELLA RATA NON VERSATA

- Nel bilancio 2020 l'Irap di competenza è solo quella effettivamente dovuta nell'esercizio, cioè al netto dell'eventuale prima rata di acconto non versata grazie al decreto Rilancio.
- Per arrivare a questo risultato, la prima rata dell'acconto (non pagata) non deve essere registrata in contabilità, ma è sufficiente accantonare l'Irap dell'esercizio, già al netto di quanto non versato (stralciato) dal decreto Rilancio, a fine anno.

MODELLI INTRASTAT DOPO LA BREXIT

- L'Agenzia delle Dogane ha recepito gli effetti, decorrenti dal 1.01.2021, della Brexit sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, che prevedono l'esclusione dall'invio dei modelli Intrastat per la Gran Bretagna e l'inclusione dell'Irlanda del Nord.
- Il provvedimento apporta modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli, tra cui la sostituzione della tabella A dell'allegato XI, riguardante le istruzioni di compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché dei servizi resi e ricevuti, nella quale è stato aggiunto il codice Paese XI, che la direttiva 2020/1756 ha attribuito all'Irlanda del Nord ai fini dei controlli Iva sugli scambi intracomunitari.

GUIDA AGGIORNATA SUPERBONUS 110% L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet la guida al superbonus del 110%, nella versione aggiornata di febbraio 2021, con la quale precisa che dal 1.01.2021 la detrazione maggiorata del 110% spetta anche per gli interventi «trainati» destinati alla eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

RIPIANAMENTO DELLE PERDITE E COVID-19 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che solo le perdite maturate nel 2020 possono beneficiare del rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento o allo scioglimento della società.







NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL TAX CREDIT LOCAZIONI

Notizie in sintesi (seque)

- L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello telematico per la cessione del tax credit locazioni, al fine di inserire le ultime novità apportate dalla legge di Bilancio 2021.
- In particolare, a seguito dell'allungamento della possibilità di beneficiare del credito d'imposta, è stata inserita una casella apposita dove inserire l'anno e il mese cui si riferisce il credito d'imposta ex D.L. 34/2020 oggetto di cessione.

CONSULENZE PROFESSIONALI PER SUPERBONUS

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha sottoscritto una convenzione con Infocamere per garantire un accesso privilegiato ai propri iscritti sulla piattaforma Sibonus gestita da Info-camere. Alla base della convenzione c'è la collaborazione tra competenze differenti per il superbonus: i commercialisti si pongono come interlocutori tecnici, mentre Infocamere mette a disposizione la propria piattaforma e fornisce un supporto di help desk per un suo corretto utilizzo.

CONGUAGLI IMU

 Si ricorda che entro il 1.03.2021 (il termine del 28.02.2021 cade di domenica) dovevano essere versati eventuali conguagli relativi al saldo Imu 2020, rispetto a quanto pagato entro la scadenza ordinaria del 16.12.2020. Occorre verificare le aliquote dei soli Comuni (pochi) che hanno pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze delle aliquote diverse da quelle pubblicate al 16.11.2020.

IMU IMMOBILI INAGIBILI

 La Cassazione ha ribadito che per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare, con autocertificazione, tali condizioni per richiedere al Comune la tassazione Imu ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette.

SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE

 La Corte di Cassazione, sezione penale, ha sancito che l'adesione all'accertamento da parte del contribuente, con pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni e interessi, non esclude l'eventuale pro-cedimento penale, non potendo invocare il principio del "ne bis in idem".

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.02.2021, n. 29 il comunicato che stabilisce il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Per il periodo 1.01.2021-30.06.2021 il tasso di riferimento è pari allo 0%.

MODIFICHE AL TEMPORARY FRAMEWORK

- La Commissione Europea, con decisione del 28.01.2021, ha deciso di modificare il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19. In particolare, la singola impresa potrà beneficiare, fino al 31.12.2021, di aiuti in deroga fino a € 1,8 milioni (€ 225.000 per le aziende del settore primario e € 270.000 per il settore della pesca e dell'acquacoltura).
- Inoltre, gli Stati membri potranno convertire, fino al 31.12.2022, garanzie, prestiti e anticipazioni rimborsabili concessi nell'ambito del Temporary framework in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni a fondo perduto.

NUOVO MODELLO MUD

- Con D.P.C.M. 23.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16.02.2021 n. 39, supplemento ordinario n. 10, è stato approvato il nuovo Mud (Modello unico di dichiarazione) per il 2021 in materia di rifiuti.
- Il nuovo Mud nasce dalla necessità di adottare, per il 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale, per acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea. Per effetto della pubblicazione del decreto, avvenuta il 16.02.2021, il termine per la presentazione della dichiarazione è prorogato dal 30.04.2021 al 16.06.2021.

ESPORTAZIONI E CERTIFICATO DI ORIGINE PREFERENZIALE

• L'Agenzia delle Dogane ha semplificato il rilascio dei certificati di origine preferenziale. In particolare, è stata eliminata la fase procedurale di istruttoria e, sostanzialmente, si prevede che il rilascio avvenga sulla base dell'autocertificazione dell'impresa.





APPROFONDIMENTO

Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 4.02.2021, ha stabilito le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.01.2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato. In particolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite Sdl che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite Sdl che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

ELENCHI	Tipologia
	Disponibilità dei dati
	Spunta
	Integrazioni
MODIFICHE ALL'ELENCO B	Termini
	Modalità

•	Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l'Agenzia delle Entrate predispo-
	ne due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile):
- delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1.01.2021, emesse e inviate tramite Sdl che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile).

Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.

Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.

- Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
- Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel 2° trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10.09 dell'anno di riferimento.

L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

- Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato:
 - in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
 - in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al provv. Ag. Entrate 4.02.2021.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

Assenza

di modifiche









Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all' Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione

della dichiarazione da cui	•	e diverse dali iva l'obbligo (gia previsto in ambito iva) della r il relativo utilizzo.	a preventiva presentazione
	Oggetto	 Crediti relativi a: imposte sui redditi; addizionali alle imposte sui redditi; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sul reddito; lrap; crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 	Per importi superiori a € 5.000 annui.
COMPENSAZIONE		Utilizzo in compensazione orizzo	ntale.
DEI CREDITI TRIBUTARI	Obbligo	Richiedere l'apposizione del visto di conformità , relativamente alle sing dichiarazioni dalle quali emerge il credito. ———————————————————————————————————	
		Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contribu Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestata € 700.000.	
LIMITE ALLE	Orizzontale	Per i soggetti subappaltatori , qualora il volume di	· ·

COMPENSAZIONI

precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite è pari a € 1.000.000.

Verticale

La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.

INDEBITE COMPENSAZIONI

- Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente:
 - la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni;
 - l'applicazione della sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni.
- Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.









Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità.

Importi annui fino a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a \in 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.

		1
Esempi	•	Ш
		_

 Il credito Iva 2020 può essere compensato dal 1.01.2021.

 Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 può essere compensato dal 30.04.2021 (termine di presentazione del modello Iva TR).

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esem	pio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 è compensabile dal 10.05.2021 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2021).

È richiesta l'apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Modalità

Importi annui

superiori a € 5.000,00

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).





Compensazione orizzontale del credito Iva (segue)

Tavola n. 1

Limiti per utilizzo del credito Iva

Credito Iva utilizzato nel mod. F24	Punteggio ISA	Obbligo visto di conformità	Mod. Iva preventivo	Credito utilizzabile dal:
Fino a € 5.000,00		No	No	1.01
Da € 5.000,00 a € 50.000,00	Almeno 8/8,5 ¹	No	Sì	10° giorno successivo alla presentazione del mod. Iva².
Da € 5.000,00 a € 50.000,00	Inferiore a 8/8,5 ¹	Sì	Sì	Quindi: per compensazioni del 16.03 presentazione
Superiore a € 50.000,00		Sì	16.02, presentaz mod. Iva entro il 6.02 - per compensazioni 16.03, presentaz	mod. Iva entro il 6.02; - per compensazioni del

Note

1. Il limite per l'utilizzo del credito Iva senza necessità di apporre il visto di conformità è innalzato a € 50.000 in caso di punteggio ISA:

- almeno pari a 8 per il 2019;

- almeno pari a 8,5 considerando la media dei punteggi per il 2018 e 2019.
- 2. Considerato che la presentazione della dichiarazione Iva è ammessa a partire dall'1.02, l'utilizzo per importi eccedenti € 5.000 non è possibile prima dell'11.02 di ciascun anno.

Tavola n. 2

Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale

-	orto credito Iva anno 2020	Limiti alla compensazione	Presentazione preventiva dichiaraz. Iva	Visto di conformità	Utilizzo F24 Telematico Agenzia Entrate	Possibilità di compensazione	
1° caso	€ 4.000	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No		Dal 1.01.2021	
	€ 3.000 Utilizzo 16.01.2021	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No	Obbligatorio	Dal 1.01.2021	
2° caso € 15.000	€ 1.000 Utilizzo 16.02.2021	Nessuno Progressivo € 4.000 inferiore a € 5.000	No	No		Dal 1.01.2021	
	€ 11.000 Utilizzo 16.05.2021	Sì Progressivo € 15.000 superiore a € 5.000	Sì Entro il 30.04.2021	Sì¹ Superiore a € 5.000		Dal 10.05.2021 ²	
Note	tegrativa entro il me	e non è già stata prese ese precedente la com nodello F24 dal 10° gio	pensazione.				







<u>Divieto di compensazione orizzontale</u> in presenza di debiti erariali

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

LIMITAZIONE
ALLA
COMPENSAZIONE
DEI
CDEDITI EDADIALI

Diritti iscritti a ruolo

Vincolo

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

Per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

Crediti erariali interessati

- Il divieto di compensazione opera in merito a:
 - imposte dirette (Irpef, Ires);
 - Irap;
 - addizionali alle imposte dirette;
 - Iva;
 - altre imposte indirette (es.: imposta di registro).

Compensazione orizzontale

Il **divieto** riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

Limite di € 1.500,00

Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.

In essere al momento del versamento.

IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00 Più cartelle

Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.

Pagamento parziale In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

Sanzione per inosservanza del divieto In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.



ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CREDITO ERARIALE IN COMPENSAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO SCADUTO









Richiesta del rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni, e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il limite di € 700.000,00 (elevato a € 1.000.000,00 nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

SOGGETTI INTERESSATI

Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.

Società non operative

- L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative, nè può costituire oggetto di compensazione o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988. Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche.
- Se la società non operativa **per 3 esercizi consecutivi** effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi.
- La disciplina si applica anche alle società in perdita sistematica: i limiti di utilizzo del credito Iva si riferiscono all'eccedenza relativa al periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni sulle società di comodo.

MODALITÀ DI RICHIESTA

IPOTESI

DI RIMBORSO

Quadro VX

- Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.
- La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.

Termini

La dichiarazione Iva 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1.02.2021 e il 30.04.2021**.

Cessazione di attività.

Minore eccedenza detraibile del triennio.

a € 2.582,28

Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.

Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.

Operazioni non soggette all'imposta.

Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.

Importo minimo € 2.582,28

Importi anche inferiori

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.

Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.



ESEMPI DI COMPILAZIONE









Rimborso Iva 2020 versata nel Regno Unito

Il recupero dell'Iva versata in un altro Stato segue il percorso della presentazione di un'istanza di rimborso secondo le regole proprie dello Stato nel quale è stata assolta l'Iva. I tempi di presentazione sono però differenti a seconda del Paese interessato. Dal 1.01.2021, con l'uscita del Regno Unito dalla comunità europea occorre rispettare il termine anticipato del 30.03.2021 per richiedere il rimborso dell'Iva.

Rimane invece fissato al 30.09.2021 la scadenza dell'invio dell'istanza di rimborso per l'Iva assolta nell'Irlanda del Nord sugli acquisti di beni nell'anno 2020.

BREXIT DAL 1.01.2021

- Il rimborso dell'Iva ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui hanno fatto il versamento è effettuato secondo le regole del diritto dell'Unione europea che tengono conto del fatto che il soggetto passivo sia stabilito nell'UE o in un Paese/territorio terzo.
- Con l'uscita dal 1.01.2021 del Regno Unito dall'Unione europea, ai fini Iva e dei relativi rimborsi, si applicano regole differenti:
 - la **Gran Bretagna** (codice ISO GB) è considerata extracomunitaria per tutte le operazioni riguardanti beni e servizi;
 - l'Irlanda del Nord (codice ISO XI) segue le regole unionali sugli scambi di beni e le regole extra-UE per i servizi.

RICHIESTA DI RIMBORSO IVA 2020 IN RAPPORTO AL REGNO UNITO

- Gli Stati membri rimborsano l'Iva ai soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE alle condizioni sequenti:
 - la domanda deve essere presentata direttamente allo Stato membro cui è chiesto il rimborso secondo le modalità stabilite da tale Stato membro;
 - il rimborso dell'Iva **può essere subordinato a una condizione di reciprocità** (il rimborso è autorizzato soltanto se è concesso anche dal Paese o territorio terzo ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interessato);
 - ciascuno Stato membro ha la facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un Paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale al fine di ottenere il rimborso dell'Iva.
- Fatto salvo l'accordo di recesso, dal 1.01.2021 (dopo la fine del periodo di transizione), tali
 norme si applicano ai rimborsi effettuati dagli Stati membri ai soggetti passivi stabiliti nel
 Regno Unito. Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del
 Nord per quanto riguarda il rimborso dell'Iva assolta sui servizi prestati negli Stati membri.

DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA ENTRO IL 31.12.2020

- A norma dell'art. 51, par. 3 dell'Accordo di recesso un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'Iva pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione (quindi entro il 31.12.2020). Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'Iva assolta sui servizi prestati negli Stati membri.
- La richiesta deve essere presentata alle condizioni stabilite dalla direttiva **entro il 31.03.2021** (scadenza anticipata rispetto a quella ordinaria del 30.09.2021).

A queste domande di rimborso, e alle precedenti, relative all'Iva esigibile (art. 14 Direttiva 2008/9/CE) prima della fine del periodo di transizione continueranno ad applicarsi le altre norme della Direttiva Iva e della Direttiva 2008/9/CE fino a 5 anni dopo la fine del periodo di transizione.

RIMBORSO DELL'IVA SUI BENI IN IRLANDA DEL NORD

- Secondo il protocollo di recesso le norme unionali in materia di rimborso dell'Iva si applicano nell'Irlanda del Nord e all'Irlanda del Nord (art. 8 del protocollo e sezione 1 dell'all. 3 del protocollo) nella misura in cui riguardano acquisti di beni o beni importati.
- I soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord e titolari di un numero di identificazione Iva con il prefisso "XI" con Iva assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro, potranno chiedere a uno Stato membro in cui non sono stabiliti di rimborsare l'Iva ivi versata.
- I soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'Iva assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord potranno chiedere alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord di rimborsare l'Iva ivi versata.







STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze fiscali 2021

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo d	i riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
	Gennaio 2021		16.02.2021		×
	Febbraio 2021		16.03.2021		
	19 Iva ottobre, nove e ripresa ritenute/co	one versamenti Covid- mbre e acconto 2020 entributi redditi da lavo- re e novembre 2020	16.03.2021		
	Marzo 2021		16.04.2021		
Versamento	Aprile 2021		17.05.2021		
mensile IVA,	Maggio 2021		16.06.2021		
ritenute, contributi	Giugno 2021		16.07.2021		
	Luglio 2021		20.08.2021		
	Agosto 2021		16.09.2021		
	Settembre 2021		18.10.2021		
	Ottobre 2021		16.11.2021		
	Novembre 2021		16.12.2021		
	Dicembre 2021		17.01.2022		
Versamento	1° trimestre 2021		17.05.2021		
trimestrale	2° trimestre 2021		20.08.2021		
IVA, contributi fissi	3° trimestre 2021		16.11.2021		
Inps artigiani e commercianti	4° trimestre 2021 Iva solo soggetti trimestrali speciali		16.02.2022		
Richiesta di rimborso-	1° trimestre 2021		30.04.2021		
compensazione IVA infrannuale – Mod. TR	2° trimestre 2021		2.08.2021		
	3° trimestre 2021		2.11.2021		
	Gennaio 2021		25.02.2021		×
	Febbraio 2021		25.03.2021		
	Marzo 2021 1° trimestre 2021		26.04.2021		
	Aprile 2021		25.05.2021		
	Maggio 2021		25.06.2021		
Elenchi Intrastat	Giugno 2021 2° trimestre 2021		26.07.2021		
	Luglio 2021		25.08.2021		
	Agosto 2021		27.09.2021		
	Settembre 2021 3° trimestre 2021		25.10.2021		
	Ottobre 2021		25.11.2021		
	Novembre 2021		27.12.2021		
	Dicembre 2021	4° trimestre 2021	25.01.2022		
		Gennaio 2021	00.61.555		
		Febbraio 2021	30.04.2021		
		Marzo 2021			
		Aprile 2021	0.00.0004		
		Maggio 2021	2.08.2021		
	Esterometro	Giugno 2021			
Esterometro	2021	Luglio 2021	0.44.0004		
e comunicazione		Agosto 2021	2.11.2021		
liquidazioni Iva		Settembre 2021			
		Ottobre 2021	1.00.0000		
		Novembre 2021	1.02.2022		
		Dicembre 2021	21.05.2024		
	Comunicazione	1° trimestre 2021	31.05.2021		
	liquidazioni Iva	2° trimestre 2021	16.09.2021		
	2021	3° trimestre 2021	30.11.2021		
		4° trimestre 2021	28.02.2022		





Scadenze fiscali 2021 (seque)

	Р	eriodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta
	Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie			_	
spese sistema	ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia		8.02.2021		
tessera sanitaria			16.03.2021		
	Spese 1° trim	estre 2021	2.08.2021		
	Invio telemation	co CU/2021	16.03.2021		×
Presentazione			30.04.2021		
dichiarazioni	Invio telemation	co Mod. 730/2021	30.09.2021		
annuali	Invio telemation	co Mod. 770/2021	2.11.2021		
	Invio telemation	co Mod. Redditi e Irap	30.11.2021		
	Saldo annuale	e Iva 2020	16.03.2021	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiora- zione dello 0,40% per mese.	
V			30.04.2021		
	 Saldo 2020 	e 1° acconto 2021	30.06.2021		
a Redditi - Irap - Iva	imposte e d	ontributi, cedolare secca	oppure -		
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria Presentazione dichiarazioni annuali Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva Imposta sostitutiva rivalutazione TFR Imposta di bollo su documenti informatici Imposta di bollo su documenti informatici IMU Versamento IVS Imposta di versa certitali posso versi certitali posso versi certitali posso versi celetti di bollo su documenti informatici Versamento IVS Versamento IVS Versamento IVS Imposta di bollo su fare eletti 1º accomposso di bollo su fare eletti 1º accomposso di bollo versi celetti 1º accomposso di bollo su fare eletti 1º accomposso di bollo su fare eletti 1º accomposso di bollo su fare eletti 1º accomposso di bollo versi celetti 1º accomposso di bollo su fare eletti 1º accomposso di bollo versi di bollo versi di bollo su fare eletti 1º accomposso di bollo versi di bollo su fare eletti 1º accomposi di bollo versi di bollo versi di bollo versi di bollo versi di bollo d	e imposte s	ostitutive	30.07.2021 +		
			magg. 0,40%		Ш
Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medic/dootnotiatri/psicolog// ostetriche/infermieri/ottic/tecnici di radiologia medica, per l'anno 2020					
	Versamento a	cconto Iva 2021	27.12.2021		
	Versamento sa	aldo imposta sostitutiva	40.00.0004		D.
Imposta sostitutiva			16.02.2021		erimento al nento delle n maggiora-per mese.
Versamento acconto Iva 2021 27.12.2021					
			1.03.2021		
			16.03.2021		
	Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2020 e al 1.01.2019				
Altri adempimenti	versamento ir	nposta sostitutiva (1ª rata)	30.06.2021		
	rivalutazione t posseduti al 1	erreni e partecipazioni .07.2020	15.11.2021		
		bili elettroniche			
			31.05.2021		
		riore € 250			
Altri adempimenti Altri adempimenti Altri adempimenti Altri adempimenti Redazione e assev versamento impos rivalutaz. terreni e p Versamento 2ª rata estromissione imm Versamento 2ª rata rivalutazione terrer posseduti al 1.07.2 Versamento imposseduti al 1.07.2 Versamento imposseduti al 1.07.2 Versamento imposse critture contabili e su fatture informatici Se riorni mposta di bollo su fatture elettroniche		30.09.2021			
	su fatture	trimestre è inferiore a € 250			
	CICLIONICHE				
		4° trimestre 2021			
IMU					
			30.06.2021		
Versamento IVS	(eccedenti mi	nimale)			
		, ,			
	2° acconto 2021 (eccedenti minimale) 30.1				



CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2021 (COMPILABILE)









Check-list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Esempio	Visto di c	onformità per credito Iva		
Ctudia				
Studio		0.1. (1.1)		
Contribuente		P. Iva Codice attività		
Start-up				
Controllo codice	attività		Sì	No
Documentazione	contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?		
Attività prevalent	e	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?		
Tenuta e conserv	azione delle	scritture contabili		
		Direttamente dal professionista.		
Tenuta delle scrit	Hura	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la gioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabili professionista).		
contabili obbligat		Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del p sionista).	rofes-	
ur iiii iva		Da Caf imprese.		
		Da società di servizi di associazione di categoria.		
		Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.		
Registri regolarm	nente tenuti		Sì	No
Le scritture contabili		Registro fatture emesse.		
obbligatorie ai fin		Registro corrispettivi.		
tenute e conserva regolarmente	ate	Registro acquisti.		
Corrispondenza	con dati indi	cati in dichiarazione	Sì	No
I dati esposti nella Iva?	dichiarazion	e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini		
		2020 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa entata in via telematica?		
		9 utilizzato in compensazione "orizzontale" €		
	sponde a qua	nto indicato nel modello Iva 2021?		
Credito Iva 2020 ri	isultante dal r	modello Iva 2021.		
Verifica della forr	mazione del	credito Iva	Sì	No
Prevalenza di ope sulle importazioni.	erazioni attive	soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e		
	Presenza di operazioni non imponibili.			
Presenza di opera	zioni di acqui	sto o importazione di beni ammortizzabili.		
Presenza di opera	zioni non sog	gette a imposta.		
Presenza di opera	zioni non imp	ponibili effettuate da produttori agricoli.		







Check-list per visto di conformità ai fini Iva

Visto di conformità per credito Iva

Verifica della docume	ntazione				Sì	No	
One Pto Inc	Credito Iva dell'anno Maggiore o uguale al volume d'affari. Minore del volume d'affari. Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno). Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta¹ (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).						
Credito Iva anni precedenti	veniente dall'eccedent pensazione.	ill'ammontare del credito si de za formatasi in anni preceden dei periodi precedenti si limit	eve tenere conto ti e non richiesta	anche dell'even a a rimborso, né	utilizzata	in com-	
Totale importo Iva		dell'Iva detratta: €	(come risulta	x 10% = €			
Nota ¹	Se, per esempio, l'am fatture con lva superio	montare complessivo lva detra ore a € 10.000.	ntta è € 100.000,	, devono essere d	controllate	e tutte le	
Controlli successivi (d	consigliati da Cndcec)		Risposte	Importi	Osser	vazioni	
l soggetto è esportator				-			
soggetto è una societ							
Contabilità Iva manuale	•						
	armente tenuti in base a	lla normativa vigente e sono					
		à stata fatta in versione defi-					
e liquidazioni risultano	stampate/trascritte?						
Per le liquidazioni a de samento?	bito, sono stati verificati	i relativi modelli F24 di ver-					
uali utilizzi in compens	azione orizzontale?	ono stati controllati gli even-					
per aliquota?	•	tali dei relativi registri distinti					
mponibile l'aliquota Iva	corrispondente?	oplicando a ciascun importo tali dei relativi registri distinti					
per aliquota?	·	oplicando a ciascun importo					
mponibile l'aliquota Iva	corrispondente?	npio: pro-rata) di determina-					
		formalmente corretti i relativi					
	e comunicazioni delle lic periodiche riportate sui r	uidazioni Iva corrispondono egistri?					
		isultano correttamente ripor- nte dall'anno precedente an-					
Controllo finale					Sì	No	
Tutti i controlli e le verifi	che hanno dato esito po	sitivo.					
		Firma professionista	abilitato				





VERIFICA FATTURE EMESSE (COMPILABILE)



VERIFICA FATTURE ACQUISTI (COMPILABILE)



VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE (COMPILABILE)



CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA (COMPILABILE)









Check list ristori Covid

Si propone una check list riepilogativa dei dati relativi ai principali ristori introdotti a fronte dell'emergenza Covid-19.

CHECK LIST RISTORI COVID						
Tipo	di contributo		Impor	Importo		
Contributo fondo perduto perdi	ta ricavi		€	2.000,00		
Contabilizzato	⊠Sì	□ No	Data incasso	14.07.2020		
Tassazione Irpef/Ires/Irap			No	1		
- Ripresa in diminuzione qua	adro Redditi/Irap		⊠Sì	□ No		
Compensazione in F24	<u>'</u>		No	ı		
- Importo compensato			€			
Cessione credito			No			
Compilazione Quadro RU			No			
Compilazione Quadro RS (ai	uti di Stato)		□ Sì	□ No		
Documenti da conservare:	ati di Otatoj					
✓ Verifica calo di fatturato	☐ Verifica codice	Ateco	☑ Bonifico ricevuto da	Α ΔΕ		
Indicazione in nota integrati			□ Sì	⊠ No		
- prospetto aiuti di Stato;	iiva (solo pei societa di	capitally.	□ Si ⊠ Sì	□ No		
- ricavi straordinari.			□ Sì	□ No		
- ficavi straordinari.						
Tipo	di contributo		Impor	rto		
Contributo fondo perduto centr	ri storici		€			
Contabilizzato	□Sì	□ No	Data incasso			
Tassazione Irpef/Ires/Irap			No			
- Ripresa in diminuzione qua	ndro Redditi/Iran		□Sì	□ No		
Compensazione in F24	iaro readiti/rrap		No.			
- Importo compensato			€			
Cessione credito			No			
Compilazione Quadro RU				No		
Compilazione Quadro RS (ai	uti di Ctata)		□ Sì	□ No		
Documenti da conservare:	uli di Sialo)					
□ Verifica calo fatturato		□ Varifica ubia	cazione nella zona A			
	a Città matranalitana a					
☐ Verifica capoluogo di Provincia				□ No		
Indicazione in nota integrati	tiva (solo per societa di	capitali):	□ Sì			
- prospetto aiuti di Stato;			□ Sì	□ No		
- ricavi straordinari.			□ Sì	□ No		
Tipo	di contributo		Impor	rto		
Contributo fondo perduto centr			€			
Contabilizzato	□Sì	□ No	Data incasso			
Tassazione Irpef/Ires/Irap			No			
- Ripresa in diminuzione qua	edro Redditi/Iran		□ Sì	□ No		
Compensazione in F24	iaro readiti/rrap		No No			
- Importo compensato			€			
Cessione credito			No.			
Compilazione Quadro RU Compilazione Quadro RC (ciuti di State)			No Dei	□ No		
Compilazione Quadro RS (ai	นแ นเ อเสเบ)		□ Sì	□ No		
Documenti da conservare: Varifica colo fotturato	□ \/c=:f:== Oc=!:==	ATECO	□ Varifica ::biaa=i===			
☐ Verifica calo fatturato	☐ Verifica Codice		☐ Verifica ubicazione	□ N-		
Indicazione in nota integrati	iiva (soio per societa di	сарітан):	□ Sì	□ No		
 prospetto aiuti di Stato; 			│ □ Sì	□ No		
- ricavi straordinari.			□Sì	□ No		



CHECK LIST RISTORI COVID (COMPILABILE)







<u>Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni</u> e redditi diversi 2021

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2021.

	(Certificazion	e		Scadenza						
Dividen	di						16.03				
	e interessi io: finanzia	attivi menti soci fr	uttiferi)				16.03				
Certifica	azione	Ordinaria			16.03	(Tras	smissione	all'Agenzia E	Entrate)1		
Unica		Sintetica			1	6.03	(Consegr	a al percipier	nte)		
Lavoro	autonom	o – Raccolta	dati								
	Copia fattu	ıre professior	nisti								
	Copia fattu	ıre intermedia	ari di comm	ercio							
	□ Copia fatture minimi e forfettari										
□ Copia degli F24											
□ Compilazione registro compensi a terzi											
Brogliaccio compensi a terzi – Anno 2020											
Percipie	ente	Mario Ro	ssi								
Nato a		Milano (A	۸I)				il	1.02.1960			
Codice	fiscale	RSSMRA	60B01F20	55			P. Iva	01410480	541		
Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimb	orsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2020	Provvigior novembre	1012	2.082,14	458,07			2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
	Totale		2.082,14	458,07			2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
	Distinta ve	rsamento rite	enute								
Distinta	a versame	nto ritenute									
Data ve	rsamento	16.01.20	21		Riferir	menti	F24				
	Percipier	nte	Numero fattura	Da fatt		_	odice ibuto	Mese pagamento	Impor ritenu accon	ıta II	mporto pagato
Mario F	Rossi		21	27.11.	2020	1	040	Dicembre		39,45 239,4	
				Tota	ale						239,45
	Per le so	ole CU conte	nenti esclus			esent	i o non di	chiarahili me	diante la di	chiarazione	
Nota ¹	Nota ¹ Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 2.11 analogamente a quanto previsto per il Mod. 770 (la scadenza è posticipata al 2.11. in quanto il 31.10 cade di domenica e l'1.11. è festivo).										



CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 2021 (COMPILABILE)









Certificazione degli utili corrisposti

In data 11.02.2021 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni al modello da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Le istruzioni sono state aggiornate precisando che dal 1.01.2020 i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

La certificazione degli utili corrisposti nel 2020 deve essere rilasciata entro il 16.03.2021.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Nello schema di certificazione è recepita l'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1.01.2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, che prevede una omogenea tassazione a titolo di imposta.

Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione sia deliberata nel periodo compreso tra il 1.01.2018 ed il 31.12.2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

Tavola n. 1 Tassazione dei dividendi erogati da società residente a persona fisica per partecipazione qualificata

Anno di formazione dell'utile	Delibera di distribuzione	Tassazione	Certificazione utili
Fino al 2007	Fino al 2022	Imponibile il 40,00%	Sì
Fino ai 2007	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2008 al 2016	Fino al 2022	Imponibile il 49,72%	Sì
Dai 2006 ai 2016	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Nel 2017	Fino al 2022	Imponibile il 58,14%	Sì
Nei 2017	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta 26% sul 100%	No

Tavola n. 2

Schema di certificazione relativa a utili corrisposti a persona fisica in relazione a partecipazioni qualificate (con utili formati nel 2017)

CHE RILASCIA LA	Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione			
CERTIFICAZIONE	00123456789	Alfa S.r.l.			
	Comune			Prov.	Сар
	Mantova			MN	46100
	Via e numero civico				
	Via Cavour, n. 10		Codice del soggetto che rilascia la certificazione	Α	
		omissis			
dati relativi al. Percettore degu utilu o degu altri proventi Equiparati	Codice fiscale RSSMRA44P07C118J Nome (solo per le persone fisiche) Mario Comune del domicilio fiscale Mantova Codice stato estero Codice di identifica 23 Codice di identifica 24	16 17 glorno mese anno 18 N 7 09 1944 N Prov. Via e numero 21 22	nne (o Stato estero) di nascit Lantova civico rrdi, n. 300	ta	Prov. 19 MN
				- 2	
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI		ale Dividendo unitario di 6,50 27 6,50 enti finanziari da ulti post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 omissis	ividendo complessivo a utili ante 31/12/2007 Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	29	do complessivo post 31/12/2007 31/12/2016 azione in pazione da e 31/12/2007







Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Denominazione sociale	Reta Srl
Denominazione sociale	Dela 3.1.1.

Dati di bilancio	2020	2019
Volume ricavi	8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo	4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti	20	19

Adempimenti	Bilancio per micro impresa ¹	Bilancio abbreviato²	Bilancio ordinario³
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

			Requisiti dimensionali*		Documenti che compongono il bilancio
	1.	Bilancio per micro impresa	Volume ricaviTotale attivoDipendenti	≤ 350.000 ≤ 175.000 ≤ 5	 Stato patrimoniale (con integrazioni)** Conto economico
	2.	Bilancio abbreviato (piccole Imprese)	Volume ricaviTotale attivoDipendenti	≤ 8.800.000 ≤ 4.400.000 ≤ 50	Stato patrimonialeConto economicoNota integrativa
Note	3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	Volume ricaviTotale attivoDipendenti	> 8.800.000 > 4.400.000 > 50	 Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Relazione sulla gestione Rendiconto finanziario

² su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.



CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI (COMPILABILE)





Per l'esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l'esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.



Bilancio in forma abbreviata

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 C.C., possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anziché adottare il criterio del costo ammortizzato.

Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro imprese). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali.

SOGGETTI

Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati. Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).

Stato patrimoniale

- · Devono essere indicate solo le voci con:
 - lettere maiuscole:
 - numeri romani.
- · Sono possibili alcuni raggruppamenti.

Conto economico

Alcune voci possono essere raggruppate

DOCUMENTI

Nota integrativa

- Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste:
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato];
- dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).

Rendiconto finanziario

Esonero dall'obbligo (in vigore dal 1.01.2016).

Relazione gestione

Esonero

Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.

LIMITI DA NON SUPERARE

Descrizione	Valori di bilancio
Totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000,00
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000,00
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50



VOCI RAGGRUPPABILI NEL CONTO ECONOMICO E NELLO STATO PATRIMONIALE (COMPILABILE)



DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO (COMPILABILE)









AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Versamento tassa annuale libri sociali 2021

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

	Società di capitali	S.r.l.S.r.l.s.S.p.a.S.a.p.a.				
SOGGETTI	Altri soggetti obbligati	 Società di capitali in liquidazione ordinaria. Società di capitali in procedura concorsuale, se permitenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. Società consortili. Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 	ane l'obbligo di			
INTERESSATI		 Società cooperative. Società di mutua assicurazione. Consorzi che non hanno la forma di società consortile. 				
	Soggetti esonerati	Società di capitali dichiarate fallite • Il curatore fallimentare non è tenuto alla re delle scritture contabili previste dall'art. 221 dovendo istituire quelle previste dalla legge f tare, che devono essere vidimate dal giudice to "senza spese" (Trib. Torino, ord. 19.02.199 • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi riale (C.M. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ip esonero dal pagamento della tassa annuale ria di concessione governativa.				
	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati du	ırante l'anno.			
IMPORTO	Capitale sociale/Fondo	Fino a € 309,87				
	di dotazione al 1.01.2020	Oltre € 516,456				
	Mad 504	Codice tributo 7085				
	Mod. F24 - sezione Erario	Periodo di riferimento 2021	16.03.2021			
VERSAMENTO Compensazione		 L'importo può essere compensato con eventuali crediti In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche s 				
	Società costituite dopo il 1.01.2021	 Versamento della tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 				
PAGAMENTO M	EDIANTE MODELLO F24					





PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE (SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2021)



SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI



SINTESI DELLE FORMALITÀ INIZIALI PER SCRITTURE CONTABILI









Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail

Trascorso il termine per presentare l'autoliquidazione Inail, si riassumono le modalità di contabilizzazione dei premi versati.

Esempio n. 1 Modello F24 per pagamento acconto e saldo Inail in unica rata



Esempio n. 2 Acconto e saldo Inail

		A - Acconto				
			16.02.n		-	
PCII5 quater	PCIV1	Acconto Inail Versamento acconto Inail es	a ercizio "n".	Banca c/c		1.570,00
		B1 - Contributi di compete	nza con po	osizione finale a debito		
			31.12.n		_	
E B9b		Assicurazione infortuni	а	Diversi		1.610,00
	P D 13		a	Inail c/versamento	40,00	
	P C II 5 quater	Contributi Inail dell'anno "n".	а	Acconto Inail	1.570,00	
		B2 - Contributi di compete	nza con po	osizione finale a credito		
			31.12.n			
	P C II 5 quater	Diversi	а	Acconto Inail		1.570,00
E B9b		Assicurazione infortuni			1.500,00	
P C II 5 quater		Credito Inail Contributi Inail dell'anno "n".			70,00	
		C1 - Pagamento posizione	finale a de	ebito (B1)		
			16.02.n+1			
	PCIV1	Diversi	а	Banca c/c		1.650,00
P D 13		Inail c/versamento			40,00	
P C II 5 quater		Acconto Inail	1		1.610,00	
		Versamento saldo contributi				
		C2 - Pagamento posizione		edito (B2)		
			16.02.n+1		-	
PCII5 quater		Acconto Inail	а	Diversi		1.500,00
	PCIV1		a a	Credito Inail Banca c/c	70,00 1.430,00	
	1 010 1	Versamento acconto anno "r "n".	~		1.430,00	







Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. L'ESMA ha pubblicato la nuova tassonomia 2020 e l'aggiornamento della Conformance Suite per la predisposizione delle RFA nel formato Inline XBRL a partire dal 2021. Il Regolamento ESEF ha previsto che a partire dall'esercizio 2020 debbano essere redatti nel nuovo formato XHTML e iXBRL i prospetti consolidati di conto economico e di stato patrimoniale. Tra il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa è stato raggiunto l'accordo sulla proroga di un anno dell'entrata in vigore del Regolamento ESEF. Gli Stati membri dovranno confermare l'adesione. Sarà lasciata la facoltà agli emittenti di applicarlo anticipatamente. Con l'esercizio successivo, l'adozione sarà estesa anche alla relazione finanziaria e alla nota integrativa.

Società di capitali con collegio sindacale

		Ter	mini	
Adempimenti	Scadenze indicative	Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze	
 Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario (se obbligatorio). 	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 ¹	30.05 ¹	
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni			
Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.	che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.			
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati. Entro i 15 giorni precedenti la data fis sata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.		15.04 ¹	14.06 ¹	
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ² .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ¹	21.06 ¹	
Assemblea di approvazione del bilancio ³ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04 ¹	29.06 ¹	
Deposito del bilancio e degli allegati nel Entro 30 giorni dall'approva bilancio.		30.05 ¹	29.071	
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica. Entro l'ultimo giorno del 11° mese suo cessivo alla chiusura del periodo d'imposta.				
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	tronici dei registri	ta con sistemi elet- anche se non ma- oporti cartacei nei	

- 1. In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
- 3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Note

Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società richiesta dall'art. 2364 C.C. per le Spa e dall'art. 2478-bis C.C. per le Srl, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).







Decisioni dei soci a distanza

L'art. 6, c. 3 D.L. 183/2020 ha prorogato le disposizioni all'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18 che dispongono la possibilità per le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l. e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L. ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Previsione atto costitutivo

- Nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

Deposito Registro delle Imprese

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "Verbale della decisione assunta dai soci". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Socio unico

Nel caso la società sia posseduta da un unico socio è sufficiente allegare la copia della sua decisione.

- L'art. 6, c. 3 D.L. 183/2020 (Milleproroghe) ha prorogato le disposizioni dell'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18, che dispongono la possibilità per le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
 - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
 - l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
 - e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Tali disposizioni ricomprendono tutte le assemblee convocate entro il 31.07.2021.

ASSEMBLEE A DISTANZA

- Con particolare riguardo alle **S.r.I.**, è consentito ai soci l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, eventualmente in deroga alle disposizioni statutarie.
- Per l'assemblea delle S.p.a. quotate è incentivato il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti; nel caso la partecipazione in assemblea avvenga mediante un rappresentante designato (art. 135-undecies Tuf), tutte le proposte di deliberazione devono essere pubblicate prima dell'assemblea.

Anche se la norma non si esprime, è possibile ritenere che anche le adunanze degli organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, ecc.) possano svolgersi con le medesime modalità.

Secondo Assonime, sarebbe opportuno precisare meglio se nel termine indicato dalla norma deve tenersi l'assemblea ovvero deve essere pubblicato l'avviso di convocazione, il quale già soddisfa le esigenze di informativa dei soci. Inoltre, ritiene opportuno eliminare il limite temporale «e comunque non oltre il 31.03.2021» così che la disposizione cessi i suoi effetti con la cessazione dello stato di emergenza. Si attende quindi un intervento del legislatore che consideri tali esigenze (news Assonime 14.01.2021).



FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI (COMPILABILE)







NON SOLO IMPRESA

Aliquote contributive 2021 Gestione Separata Inps

L'art. 2, c. 57 della L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, di cui all'art. 2, c. 26 della L. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo dall'anno 2021 è pari al 33%. Sono inoltre in vigore, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, l'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%; l'aliquota pari allo 0,50% utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; l'aliquota dello 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12.07.2007. L'art. 1, c. 398 L. 178/2020 ha disposto un aumento dell'aliquota di cui all'art. 59, c. 16 L. 449/1997, pari a 0,26% per l'anno 2021 e pari a 0,51% per l'anno 2022 e per l'anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disposizione, che ha previsto l'erogazione da parte dell'Istituto dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, a titolo di tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2021 è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Categorie interessate		Massimale 2021	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 103.055,00	24,00%		24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 0,51%	34,23%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 103.055,00	24,00%		24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,26%	25,98%

VERSAMENTO

Collaboratori

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2020, 1° e 2° acconto 2021).

Nota¹

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2020 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2020 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota DIS-COLL).







Lotteria degli scontrini

Dal 1.02.2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno € 1,00, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, generano biglietti virtuali validi per partecipare alla 1ª estrazione.

La Lotteria prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11.03 è fissata la 1ª estrazione mensile che distribuirà premi da € 100.000,00 a 10 acquirenti e premi da € 20.000,00 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1.02 al 28.02. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 25.000 per chi compra e 15 premi da € 5.000,00 per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1.02 al 31.12.2021 assegnando € 5 milioni a un acquirente e € 1 milione a un esercente.

A decorrere dal 1.03.2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PARTECIPAZIONI

- Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno € 1,00 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
- Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto.
- Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (<u>www.lotteriadegliscontrini.gov.it</u>).
- Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto.

BIGLIETTI VIRTUALI

- Se l'importo della spesa è almeno pari a € 1,00 e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a € 1.000,00.
- Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita Iva dell'esercente risultati vincitori.
- Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

PREMI

Estrazioni annuali	Estrazioni mensili	Estrazioni settimanali
1 premio da € 5.000.000	10 premi da €100.000	15 premi da € 25.000
per chi compra	per chi compra	per chi compra
1 premio da € 1.000.000 per chi vende	10 premi da € 20.000 per chi vende	15 premi da € 5.000 per chi vende

VINCITE

- Le vincite sono comunicate tramite Pec all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC).
- In assenza di una PEC, la comunicazione è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

- Per giovedì 11.03.2021 è fissata la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.02 al 28.02.2021.
- Le estrazioni mensili saranno effettuate, poi, **ogni 2° giovedì del mese**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione. **Da giugno** si aggiungeranno anche le **estrazioni settimanali**, **sempre di giovedì**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10.06.2021.
- Infine, l'estrazione annuale, che vale un premio da € 5 milioni per l'acquirente e € 1 milione per l'esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale che si terrà a inizio 2022 si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1.02 al 31.12.2021.







AGEVOLAZIONI

<u>Finanziamento a fondo perduto</u> per la realizzazione di progetti innovativi

Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l'incontro con l'ecosistema dell'innovazione. Le agevolazioni sono concesse a fronte:

- del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
- dell'ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell'ecosistema dell'innovazione.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
 - sono classificabili come piccole imprese;
 - sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese;
 - si trovano nelle prime fasi di avviamento dell'attività o nella prima fase di sperimentazione dell'idea d'impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed);
 - hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
 - non operano nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura.
- Possono, altresì, accedere alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa purché, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, l'impresa sia stata costituita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle Imprese.
- Sono abilitati ad operare nell'ambito degli interventi "Smart Money" i seguenti attori dell'ecosistema dell'innovazione:
 - incubatori certificati e acceleratori;
 - innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all'ecosistema dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo;
 - organismi di ricerca.
- Sono, altresì, abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio i seguenti ulteriori attori:
 - business angels;
 - investitori qualificati.

• Il bando prevede 2 linee di intervento.

- 1. Le start-up innovative devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche:
 - essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
 - prevedere l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo o, in alternativa, prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
 - essere finalizzato a realizzare il prototipo (*Minimum Viable Product*) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.

Le spese ammissibili devono essere:

- sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione;
- di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00, al netto di Iva.

2. Investimenti nel capitale di rischio ammissibili

Tale linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che abbiano già beneficiato del sostegno ai piani di attività di cui alla precedente linea di intervento al fine di accompagnarne l'ulteriore crescita. Il predetto investimento in equity deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati;
- essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa (se soggetti ancora da costituirsi, alla data di domanda) o successivamente alla costituzione, ferma restando l'attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
- essere di importo non inferiore a € 10.000,00;
- non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della *start-up innovativa*, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di *quasi-equity* eventualmente sottoscritti;
- essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
- non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.

Il versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del medesimo.

CONTRIBUTI

PROGETTI

E SPESE

AMMISSIBILI

- Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari all'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di € 10.000,00 per start-up innovativa.
- A fronte dell'investimento nel capitale dell'impresa operato da un attore dell'ecosistema dell'innovazione, alla medesima impresa è riconosciuto un'ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell'investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati, nel limite complessivo di € 30.000,00 per start-up innovativa.









SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2021					
					Scad. 2021
Lunedî 1 marzo	Definizioni agevolate	Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a rottamazione-ter e saldo e stralcio (D.L. 137/2020). Un comunicato del MEF ha recentemente prorogato la scadenza.			
	Sospensione attività di notifica e pignoramenti	Ripresa - Cessati gli effetti della sospensione il 28.02.2021, dal 1.03 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (D.L. 7/2021).			
	Lotteria degli scontrini	Segnalazioni - Dal 1.03.2021 è possibile segnalare all'Agenzia delle Entrate il rifiuto dell'esercent all'acquisizione del codice lotteria (D.L. 183/2020).			
	Servizi online Agenzia Entrate	Accesso - Dal 1.03.2021 per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzate le modalità SPID, carta d'identità elettronica ovvero Carta nazionale dei servizi. Pertanto, dal 1.03.2021 non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline (Comunicato Ag. Entrate 16.02.2021).			
Martedì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1.02.2021, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.			
Martedì 10 marzo	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.			
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.			
	Documenti informatici	Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei do- cumenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2019.			
Lunedì 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto			
		dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.			
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.			
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).			
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.			
	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (Comunicato Ag. Entrate 22.01.2021).			
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore			

Martedì 16

marzo

Assistenza fiscale

Sostituti d'imposta mento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2021 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate

Certificazione Unica 2021 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.







Scad. 2021

Tributo Contributo

Certificazione utili societari

Descrizione

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2020.

Principali adempimenti mese di marzo 2021 (seque)

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2021.

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Ripresa - Versamento della 3ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2020.

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2020.

Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2020, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2020.Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2020 (D.M. Finanze 13.01.2016).

Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).

Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2020 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019).

Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (provv. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069).

Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denato deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche (D.M. Finanze 3.02.2021).

Iva

Sospensione versamenti per Covid

Imposta sugli intrattenimenti

Imposta sulle transazioni finanziarie

Inps

Martedì 16 marzo (segue)

Tassa concessioni

governative

Mod. 730 precompilato



RATIO

1 marzo 2021



Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)

		Principali adempinienti mese di marzo 2021 (segue)
Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Giovedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte
	Iva	nel mese.
Mercoledì 31 marzo		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Sospensione attività di riscossione	Versamenti - Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2020, me-
	Libro unico del lavoro	diante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Lavoro agile	Modalità semplificate - Fino al 31.03.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).
	Sorveglianza Sanitaria eccezionale	Obbligo - Fino al 31.03.2021 vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).
	Contratti a termine	Proroga - Fino al 31.03.2021 è possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (L. 178/2020).
	Licenziamento	Divieto - Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale (L. 178/2020).
	Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2020 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2020 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
	Corrispettivi telematici	Tracciato - Fino al 31.03.2021 i produttori di registratori telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di modelli già approvati dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1.04.2021 diventerà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0 di giugno 2020) [Provv. Ag. Entrate 23.12.2020].
	Assemblee societarie	Svolgimento in videoconferenza - Fino al 31.03.2021 le assemblee societarie e degli enti non commerciali potranno tenersi mediante modalità telematiche (D.L. 183/2020). In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 tale termine è stato prorogato al 31.07.2021.
	Statuti ETS	Adeguamento - Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere all'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).

tuati nell'anno precedente (art. 119 D.L. 34/2020).

(D.L. 125/2020).

13.01.2021).

• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1º giorno lavorativo successivo.

Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali (D.M.

Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione

per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effet-

- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1º giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Nota

Enti locali

110%

Superbonus

